

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLI, CORDONI, FILIPPESCHI, SPINI

Norme per il recupero, il sostegno e lo sviluppo dei sistemi culturali e ambientali montani e dei territori confinanti

Presentata il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese può vantare nel mondo un patrimonio artistico di enorme valore ma, mentre le opere più importanti sono riconosciute e quasi sempre tutelate, esiste un patrimonio artistico minore, diffusissimo, spesso abbandonato a se stesso, preda del degrado e dell'incuria. Si tratta di testimonianze importantissime del nostro passato, che quasi mai rientrano tra le opere oggetto di stanziamenti pubblici, viste le ancora limitate risorse devolute nel nostro Paese alla tutela ed al restauro dei beni culturali.

L'UNESCO ha raccomandato di favorire in ogni modo la riappropriazione delle culture tradizionali, delle fondamentali esperienze che attengono al nostro passato perché, in un'epoca di cambiamenti profondi e veloci, solo chi è in grado di riconoscere e di sistemare dentro di sé il

proprio passato, arricchendolo, nella prospettiva di superarlo, potrà accedere al futuro senza traumi.

Secondo alcune proiezioni demografiche, tra dieci anni, se non si verificheranno fatti nuovi, avremo in alcuni paesi montani una popolazione di poco più di cinquanta anime: sono facilmente immaginabili le ripercussioni di tale previsione sul territorio e sulla sua salvaguardia. In tale contesto servirà a ben poco l'ingente spesa destinata a rifare ponti, argini e spallette, se non saranno risolti o attenuati gli squilibri ambientali a monte degli stessi corsi d'acqua, e i motivi che li determinano. Esistono in molte regioni del nostro Paese, e quindi anche in Versilia, veri e propri sistemi culturali ed ambientali montani che rischiano un degrado irreversibile. Ciò si deve in larga misura alla crisi di questi microsistemi economici ca-

ratterizzati spesso dalla presenza di insediamenti umani, centri di una vita fondata su un'economia agricola e di allevamento tipicamente montana, sull'artigianato, spesso di valore artistico, sulla presenza di vere e proprie opere di arte sacra. Lo sviluppo dell'economia industriale ha prodotto lo svuotamento di questi sistemi montani, che oggi vivono una situazione di grave degrado. Eppure questo patrimonio artistico, considerato a torto minore, ha una rilevanza storica, umana e religiosa tale da meritare una diversa attenzione da parte degli attori pubblici e privati, in primo luogo del Parlamento, che deve farsi carico di conoscere e far conoscere questo patrimonio artistico, attraverso azioni mirate alla tutela, alla conservazione e al ripristino di condizioni di sviluppo locale. Si pensi al caso della Versilia, a tutti nota per la vocazione turistico-balneare della sua costa, che tuttavia nasconde all'interno del proprio territorio dei veri e propri tesori: le pievi romaniche. Esse rappresentano un patrimonio artistico spesso misconosciuto, anche se negli anni più recenti, a seguito di pregevoli pubblicazioni in concomitanza con gli studi sulla via *Francigena*, lungo la quale sorgono questi semplici e austeri monumenti, un nuovo impulso è venuto alla conoscenza, divulgazione e valorizzazione di questi beni culturali, ancora ignoti al grande pubblico. La pieve era la comunità rurale con la sua chiesa, luogo importante di diffusione del cristianesimo. Così nell'VIII secolo cominciò a diffondersi la voce *plebs*, riferita alla prima chiesa sorta nel piviere. Infine, nel XV secolo le pievi furono trasformate nominalmente e istituzionalmente in parrocchie.

Nel Medio Evo una delle principali strade che collegavano il territorio italiano, compreso quello versiliese, alla regione francese ed a Roma, era appunto la *Francigena* o *Romea*, un importante asse attorno al quale si articolavano le altre strade. Quasi ovunque le pievi sorgono su antichi tracciati e percorsi religiosi e commerciali, che già in passato unificavano le culture e le genti d'Europa. L'interesse al recupero di tali contesti ambientali e cul-

turali non è dunque soltanto di carattere storico e religioso, ma assume il valore dell'attualità, in una fase nella quale, anche se faticosamente, il processo di unificazione dei popoli europei sembra ormai collocarsi in un orizzonte storico a noi vicino.

Le strade medievali, a differenza di quelle romane, non avevano una loro nomenclatura ufficiale, ma dei soprannomi derivanti dalle loro caratteristiche. L'appellativo di *Francigena* o *Francesca* (proveniente dalla Francia o strada dei Franchi) era dato a una direttrice viaria a carattere internazionale, che metteva in comunicazione la penisola italiana con le regioni d'oltralpe. Essa assumeva anche il nome di *Romea* perché conduceva i pellegrini a Roma, città santa dell'occidente. Lungo strade e sentieri, nelle pievi e nei borghi, sono numerosissime le testimonianze di fede o di riconoscenza, di quell'arte sacra di cui il nostro Paese è ricchissimo ed in particolare la Versilia: si pensi alla Versilia medievale, a quella medicea e così via.

La presente proposta di legge si pone dunque l'obiettivo di dettare una definizione di « sistemi culturali e ambientali montani e dei territori confinanti », quali contesti omogenei o integrati, comprendenti uno o più comuni appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati da una vasta offerta di beni culturali, da una diffusa presenza di pievi, edifici religiosi, edilizia rurale e contesti ambientali e agricoli montani. Regioni ed enti locali sono pertanto incentivati, attraverso l'istituzione di un fondo di cofinanziamento, ad individuare tali sistemi territoriali, in analogia con quanto accade per i sistemi produttivi locali. Lo scopo ultimo è quello di finanziare progetti di sviluppo mirati al riutilizzo del territorio, all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dei sistemi culturali e ambientali montani, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio religioso, rurale, alla tutela ed al restauro delle pievi, delle chiese e degli edifici religiosi (un restauro non solo conservativo, ma anche in grado di riproget-

tare l'utilizzo di tali opere in vista di una funzionalità dettata da nuove utilità sociali); allo sviluppo di attività lavorative che consentano la graduale ripopolazione dei casolari, favorendo in particolare progetti di recupero dell'ambiente boschivo, di rilancio dell'agricoltura montana, di agriturismo, di itinerari ambientali-escursionistici, religiosi, storici ed enogastronomici, di recupero delle tradizioni popolari, di quelle di artigianato artistico e degli antichi mestieri. In tale più ampio contesto la proposta di legge reca una norma che intende promuovere forme di sperimentazione della disciplina recata dalla medesima. Si prevede infatti il sostegno di un progetto, denominato « Progetto Versilia » che, partendo dalle finalità contenute nell'articolo 1 della proposta, intende assegnare alla regione, alla provincia ed ai comuni il compito di avviare una programmazione del territorio versiliese, nella quale confluiscono la storia, il lavoro, la vita semplice e quotidiana degli abitanti, quelli di un tempo e quelli attuali. Scopo prioritario è il recupero ed il restauro di opere d'arte sacra di alto valore, quali il Duomo di Seravezza, il Santuario del Piastraio, il porticato michelangiolesco della Cappella, l'Oratorio di San Jacopo a Valventosa, ma anche di opere minori, quali le « marginette » (termine probabilmente derivante da immaginette), immagini quasi sempre di piccole dimensioni, che qualcuno ha definito « Preghiere di Marmo », rappresentazioni di una fede popolare, spontanea ed ingenua. Ma si auspica anche un'operazione di recupero del contesto ambientale, che ha con l'opera d'arte, particolarmente con quella religiosa, uno strettissimo rapporto.

Molte nostre aree montane, ad esempio quella di Seravezza o di Pruno nell'alta Versilia, possono essere proposte come museo all'aria aperta, come « museo-vita »; peraltro al termine museo non si attribuisce soltanto il significato di conservazione, ma un valore dinamico di proposta, di programmazione culturale ed economica, di realtà viva della comunità. Dunque un progetto di sviluppo i cui contenuti dovranno essere l'entroterra versiliese con la

sua storia, la tutela ed il recupero dell'arte sacra, delle chiese e degli edifici religiosi, delle pievi, degli antichi mestieri, anche attraverso la creazione di una rete museale composta da strutture, quali il Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica di Seravezza, il Museo di arte sacra e del restauro delle stoffe di Camaiore, i musei archeologici della Versilia (Museo preistorico archeologico Alberto Carlo Blanc inserito nei musei civici di Villa Paolina a Viareggio, Museo archeologico versiliese « Bruno Antonucci » di Pietrasanta, Museo archeologico di Camaiore) ai quali potranno affiancarsi, in un prossimo futuro, con sede in Pietrasanta, anche il Centro di documentazione e del restauro, il Centro di documentazione del patrimonio storico-artistico-religioso e l'istituzione di una scuola del restauro del marmo e della pietra in genere, del legno, della pittura e del bronzo.

Venendo al testo dell'articolato, l'articolo 1 detta la definizione di « sistemi culturali e ambientali montani e territori confinanti », quali contesti omogenei o integrati, comprendenti uno o più comuni appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati da una vasta offerta di beni culturali e ambientali, e da una diffusa presenza di pievi, chiese, edifici religiosi ed edilizia rurale. Si prevede che le regioni provvedano alla individuazione dei sistemi ambientali e culturali montani, attraverso forme di concertazione con gli enti locali, finanziando progetti di sviluppo predisposti da soggetti pubblici o privati.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Fondo di cofinanziamento denominato « Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dei sistemi ambientali e culturali montani ». Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità di utilizzo determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Inoltre, si prevede che, con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, una quota pari a un terzo dei proventi derivanti dal gioco del lotto destinati al recupero ed alla salvaguardia dei beni culturali sia devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

Infine, l'articolo 3 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali finanzi il progetto sperimentale « Versilia », volto all'individuazione di uno o più sistemi culturali e ambientali montani, con lo scopo di avviare il rilancio economico e sociale dei territori interessati; il recupero del patri-

monio boschivo ed il rilancio delle attività agricole e dei prodotti agricoli montani; il recupero ed il restauro degli edifici religiosi e delle opere di arte sacra; la creazione di un sistema integrato di itinerari storici, religiosi, culturali, ambientali ed enogastronomici; la creazione di un sistema museale e di centri di documentazione in materia di patrimonio storico-archeologico, di arte sacra e di restauro.

Si auspica, per le ragioni esposte, la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Sistemi culturali e ambientali montani e territori confinanti).

1. Si definiscono sistemi culturali e ambientali montani e territori confinanti i contesti omogenei o integrati, comprendenti uno o più comuni appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati da una vasta offerta di beni culturali e ambientali, e da una diffusa presenza di pievi, chiese, edifici religiosi, ambiente boschivo e agricolo montano.

2. Ai sensi della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni provvedono alla individuazione dei sistemi ambientali e culturali montani e dei territori confinanti, di cui al comma 1, attraverso forme di concertazione con gli enti locali.

3. Le regioni provvedono, altresì, al finanziamento di progetti di sviluppo dei sistemi ambientali e culturali montani e dei territori confinanti, predisposti da soggetti pubblici o privati. A tale fine le regioni utilizzano le disponibilità del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché le risorse comunitarie, con lo scopo, in particolare, di:

a) attuare politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dei sistemi culturali e ambientali montani, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio religioso, rurale ed alla rinascita delle pievi;

b) sostenere, attraverso progetti mirati di riutilizzo del territorio, lo sviluppo di attività lavorative che consentano la

graduale ripopolazione dei casolari e delle pievi, favorendo in particolare progetti di recupero del patrimonio boschivo, di rilancio dell'agricoltura montana, di agriturismo, di itinerari ambientali-escursionistici, religiosi, storici ed enogastronomici, di recupero delle tradizioni popolari, di quelle di artigianato artistico e degli antichi mestieri.

ART. 2.

(Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dei sistemi ambientali e culturali montani).

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 1, comma 3, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dei sistemi ambientali e culturali montani, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che erogano le rispettive somme per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, una quota pari a un terzo dei proventi derivanti dal gioco del lotto destinati, ai sensi del comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, al recupero ed alla salvaguardia dei beni culturali, è devoluta al Fondo di cui al comma 1, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

ART. 3.

(Progetto Versilia).

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è finanziato il progetto sperimentale « Versilia », stabilendo, di intesa con la regione Toscana, l'ammontare delle risorse, i criteri e le modalità di attuazione relativamente:

a) all'individuazione di uno o più sistemi culturali e ambientali montani, con lo scopo di avviare il rilancio economico e sociale dei territori interessati;

b) al recupero del patrimonio boschivo e al rilancio delle attività agricole e dei prodotti agricoli montani;

c) al recupero ed al restauro degli edifici religiosi e delle opere di arte sacra;

d) alla creazione di un sistema integrato di itinerari storici, religiosi, culturali, ambientali ed enogastronomici;

e) alla creazione di un sistema museale e di centri di documentazione in materia di patrimonio storico-archeologico, di arte sacra e di restauro.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0011820